

COMUNE DI LENOLA
Provincia di LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2020

PREMESSA

Il Comune di Lenola nell'adeguare il proprio Regolamento del commercio sulle aree pubbliche alla nuova normativa, recepisce quanto stabilito nel nuovo T.U. del Commercio L.R. 6 novembre 2019 n. 22 (B.U.R. Lazio 7 novembre 2019 n. 90).

A tal fine il Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, L.R. 22/2019, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di commercio del settore maggiormente rappresentative, ha proceduto alla ricognizione delle assegnazioni del mercato settimanale, dei posteggi fuori mercato e delle fiere, redigendo gli elenchi dei commercianti autorizzati e riportando su piantina planimetrica A la collocazione dei posteggi di mercato e su piantina planimetrica B la collocazione dei posteggi della Fiera per la festività della Madonna del Colle.

Per le fiere minori e le sagre il Comune assegna i posteggi in base alle aree disponibili sul luogo ove si svolgono con il criterio dell'anzianità acquisita nel posteggio.

Gli elenchi e le piantine planimetriche A e B si allegano al presente regolamento.

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO, NORMATIVA E DEFINIZIONI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Normativa
- Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - ATTIVITÀ DI VENDITA CON POSTEGGIO

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 4 - Prescrizioni e requisiti generali per l'accesso e per l'esercizio dell'attività di vendita con posteggio
- Articolo 5 - Associazioni in convenzione fra titolari di posteggio
- Articolo 6 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
- Articolo 7 - Attrezzature e banco-tipo
- Articolo 8 - Versamento del Canone di locazione
- Articolo 9 - Versamento Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e della Tassa Rifiuti giornaliera (Tari)
- Articolo 10 - Delega

SEZIONE II - ASSEGNAZIONI

- Articolo 11 - Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi già esistenti (esclusa l'operazione di spunta)
- Articolo 12 - Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.
- Articolo 13 - Numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della stessa area
- Articolo 14 - Durata della Concessione
- Articolo 15 - Efficacia delle graduatorie
- Articolo 16 - Quota posteggi riservata a Soggetti diversamente abili, Persone svantaggiate, Operatori del Commercio equo e solidale
- Articolo 17 - Quota posteggi riservata ai Produttori agricoli
- Articolo 18 - Quota posteggi riservata alle attività artigianali
- Articolo 19 - Revisioni delle percentuali
- Articolo 20 - Comunicazione per subingresso nell'attività o per reintestazione della autorizzazione-concessione
- Articolo 21 - Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi tramite spunta

TITOLO III - MERCATI

SEZIONE I - DISCIPLINA

- Articolo 22 - Avviso pubblico
- Articolo 23 - Localizzazione e orari
- Articolo 24 - Trasferimento di posteggio
- Articolo 25 - Ampliamento del posteggio
- Articolo 26 - Trasformazione e ampliamento del settore merceologico

Articolo 27 - Soppressione e trasferimento del mercato

Articolo 28 - Regole igieniche per la vendita e somministrazione di alimenti su aree pubbliche

SEZIONE II - TIPOLOGIE

Articolo 29 - Distinzioni per cadenza temporale e per merceologia

Articolo 30 - Mercati coperti o plateatici attrezzati

Articolo 30.1 - Accorpamento dei posteggi

Articolo 30.2 - Somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 31 - Mercati su strada

Articolo 32 - Mercati saltuari

Articolo 33 - Mercati stagionali

Articolo 34 - Mercati straordinari

Articolo 35 - Mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'hobbista

SEZIONE III - MERCATO COPERTO E STRUTTURE COPERTE RIONALI

Articolo 36 - Compiti dell'Amministrazione

Articolo 37 - Posteggi

Articolo 38 - Orario e modalità di funzionamento del mercato annonario

Articolo 39 - Custodia

Articolo 40 - Obblighi e responsabilità

Articolo 41 - Manutenzione

SEZIONE IV - MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA

Articolo 42 - Finalità

Articolo 43 - Disciplina generale

SEZIONE V - BUONE PRATICHE

Articolo 44 - Normativa di riferimento

Articolo 45 - Dichiarazione di intenti

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 46 - Disciplina

TITOLO V - FIERE E SAGRE

Articolo 47 - Definizione

Articolo 48 - Fiere locali e sagre

TITOLO VI - AREE PRIVATE DESTINATE AL COMMERCIO

Articolo 49 - Disciplina

Articolo 50 - Convenzione

TITOLO VII - REQUISITI GENERALI DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 51 - Disciplina

TITOLO VIII - COMMERCIO AMBULANTE

Art. 52 - Disciplina

TITOLO IX - REGIME SANZIONATORIO

Articolo 53 - Disciplina

Articolo 54 - Specifiche

Articolo 55 - Revoca e decadenza dell'attività commerciale

TITOLO X - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 56 - Pubblicità

TITOLO XI - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 57 – Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO, NORMATIVA E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche del Comune di Lenola (LT).

Articolo 2 - Normativa

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della seguente normativa:

- L.R. 14/1991 (Disciplina manifestazioni fieristiche);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Ordinamento Enti Locali;
- D.L. 18 maggio 2001, n. 228;
- Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;
- D.M. 20 novembre 2007;
- Legge n.166 del 19.08.2016;
- Deliberazione Giunta Regionale n.527 del 13.09.2016;
- Legge Regionale del Lazio n. 14 del 7 novembre 2016;

- Nuovo Testo Unico del Commercio - Legge Regionale n. 22 del 6/11/2019.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per "commercio su aree pubbliche": l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per "aree pubbliche": le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili dal Comune sulla base di una convenzione;
- c) per "posteggio": la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per "posteggio fuori mercato": il posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- e) per "mercato": l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno quindici posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande e dall'erogazione di pubblici servizi;
- f) per "fiera": la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e sulle aree pubbliche o private della quale il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- g) per "presenze in un mercato": il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata partecipazione non dipenda da sua rinuncia;

h) per "presenza effettiva in un mercato": il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato. Le presenze sono certificabili solo dal SUAP dietro attestazione resa dal Comando di Polizia Locale;

i) per "presenza effettiva in una fiera": il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato, con regolare autorizzazione del Comune, l'attività in tale fiera. Le presenze sono certificabili solo dal SUAP dietro attestazione resa dal Comando di Polizia Locale;

j) per "prestatore": chiunque offra un servizio;

k) per "spunta": operazione con la quale la Polizia Locale, dopo aver verificato l'assenza protrattasi per un'ora degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

l) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira a occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

m) per "scambio di posteggio": la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

n) per "miglioria": la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

o) per "posteggio riservato": il posteggio individuato e destinato a una categoria determinata di operatori commerciali;

p) per "posteggio vacante" si intende il posteggio non assegnato in concessione;

q) per produttori agricoli si intendono coloro che esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli può essere esercitata:

- su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;

- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, senza necessità di comunicazione di inizio di attività;

- su aree pubbliche, su posteggi dati in concessione, con invio di comunicazione, la quale deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo.

I produttori agricoli possono vendere prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole e quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione) senza osservare le prescrizioni del Decreto legislativo n. 114 del 1998 purché in misura non prevalente e purché l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.

I titolari di posteggi devono comprovare il permanere della qualità di imprenditore agricolo annualmente mediante presentazione della denuncia sostitutiva;

r) per "attività stagionali": quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali che interessano periodi dell'anno legati a flussi turistici;

s) per "autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche": l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori su sede fissa, e dal Comune nel quale si intende avviare l'attività di vendita per gli operatori itineranti;

t) per "requisito": qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali;

u) per "negozi mobile": il veicolo immatricolato secondo le previsioni del codice della strada come veicolo a uso negozio;

v) per "SUAP": lo Sportello Unico per le Attività Produttive istituito ai sensi D.P.R. 160/2010, il quale costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

w) per "SCIA": la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii.;

x) per "PEC": la Posta Elettronica Certificata PEC, ovvero un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

y) per "cattivi pagatori": coloro che risultino essere in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale;

z) per "banco": la struttura aperta e formata da componenti mobili rimovibili alla fine della giornata lavorativa;

aa) per "somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche": l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uso, all'interno dei quali gli acquirenti non possano accedere e ai quali non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e nei quali non è previsto il servizio di assistenza di personale addetto alla somministrazione;

bb) per "associazioni di gestione dei servizi mercatali": le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;

cc) per "mercati straordinari": i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, nelle festività e nelle domeniche di cui all'articolo 44, comma 3 della L. R. n. 22 del 6/11/2019;

dd) per "organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative": le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA.

TITOLO II - ATTIVITÀ DI VENDITA CON POSTEGGIO

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE

Articolo 4 - Prescrizioni e requisiti generali per l'accesso e per l'esercizio dell'attività di vendita con posteggio.

1) L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dall'art. 40 all'art. 57 della L.R. n. 22/2019 è soggetto ad apposita concessione - autorizzazione. La stessa abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

2) Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 22/2019, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.

3) Gli assegnatari di posteggio sono tenuti ad avviare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione-concessione.

4) Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.

5) Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando: il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato; la tipologia di attrezzature consentite; le dimensioni del posteggio.

6) Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", nei casi ammessi dal presente Regolamento, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato e la specializzazione merceologica.

7) L'operatore è obbligato a esporre in modo visibile il titolo autorizzatorio.

8) L'operatore è obbligato alla permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di vendita stabilito per il mercato o per la fiera.

9) I posteggi isolati possono essere utilizzati con: banco amovibile; automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare; chiosco.

10) Il chiosco fisso non può essere installato in assenza di permesso di costruire.

11) È fatto divieto di utilizzare mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, nel rispetto dei limiti stabiliti nella Zona Acustica Comunale.

12) La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

13) I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, con le modalità idonee allo scopo come previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 114/98.

14) L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, deve collocarli separatamente da quelli nuovi e deve darne adeguata pubblicità, evidenziandoli con cartelli ben visibili.

15) L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento della Tariffa comunale sui rifiuti, oltre che della TOSAP e dell'eventuale canone di locazione.

16) I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore.

17) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazione-concessione, può essere disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto del decoro, dell'ordine e della salute pubblica.

18) È fatto divieto di subconcessione totale o parziale del proprio posteggio ad altri operatori.

19) È fatto obbligo al titolare del posteggio di comunicare entro il termine di giorni trenta al Servizio Attività Produttive, ogni variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione del posteggio.

20) Pulizia suolo e sgombero rifiuti.

I soggetti titolari della concessione o gli assegnatari giornalieri del posteggio devono:

a) mantenere le aree di vendita e le relative pertinenze pulite e sgombrare dai rifiuti;
b) effettuare la raccolta e la differenziazione dei rifiuti secondo le modalità e orari indicati dal Gestore del Servizio.

21) Pulizia del posteggio assegnato.

I commercianti di generi alimentari devono raccogliere i rifiuti derivanti dalla propria attività negli appositi contenitori per la frazione umida messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e lasciare il posteggio pulito.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore.

Agli operatori è consentito accatastare i contenitori usati per confezionare merci (cassette in legno, plastica dura, carta e cartoni, imballaggi in plastica ecc.), purché vuoti e accatastati in perfetto ordine e per tipologia, secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore.

I commercianti di pesce devono provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti ecologici da utilizzarsi nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti il posteggio; in alternativa, dovranno evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua di conservazione del pesce sul suolo, che deve essere protetto adeguatamente.

22) Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, il cui venir meno determina causa di decadenza dalla titolarità dell'autorizzazione. Inoltre, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Soltanto per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, varrà l'ulteriore requisito di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Soltanto per l'attività di commercio e/o somministrazione di prodotti alimentari, di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010, n.59);

23) È fatto obbligo di presentare specifico contratto di assicurazione di R.C. qualora richiesto;

24) È fatto obbligo di presentare polizza fideiussoria qualora richiesta;

25) È fatto obbligo di presentare dichiarazione di manleva di responsabilità per danni a persone, cose e animali;

26) Requisito necessario per partecipare ai bandi di assegnazione in concessione di posteggi su area pubblica è non essere considerato "cattivo pagatore" ai sensi della definizione di cui all'art. 3, lett. bb) del presente Regolamento.

Articolo 5 - Associazioni in convenzione fra titolari di posteggio

Nei mercati coperti e in quelli su strada, purché non settimanali, è ammessa la costituzione di forme associative senza scopo di lucro fra gli operatori titolari di posteggio nello stesso mercato qualora ne faccia richiesta almeno il 60% degli stessi.

Le forme associative di cui al primo comma hanno per oggetto l'autogestione di servizi di comune interesse quali guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e similari, secondo una convenzione da stipularsi con il Servizio Attività Produttive, il quale riconosce l'applicazione di un canone di locazione ridotto da calcolarsi secondo indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

Articolo 6 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto a essere presente entro l'orario previsto. L'operatore che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro un'ora dall'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente. La Polizia Locale o altro personale incaricato provvede ad annotare, nell'apposito registro previsto dall'articolo 46, comma 4, L.R. n. 22/2019, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Non si procede alla rilevazione delle assenze nelle edizioni straordinarie di mercato e nelle edizioni che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

Articolo 7 - Attrezzature e banco-tipo

La dimensione del banco di vendita è determinata dall'Amministrazione in fase di rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche e dimensioni del posteggio.

È vietata l'occupazione di una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione.

È altresì vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla circolazione pedonale e veicolare.

Agli oggetti tendari nonché agli ombrelloni di copertura, alle tende, mantovane o pensiline non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale, né è consentita alcuna iscrizione o marchio pubblicitario.

La copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

È consentita l'esposizione a terra ai soli venditori di terraglie, piante, fiori, ferramenta e arredamento, macchine agricole e similari sempre nell'ambito dell'area pubblica concessa.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale, tale disposizione deve essere osservata anche da chi effettua la vendita con automezzo omologato per la vendita di prodotti del settore alimentare.

È vietato, per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi, l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) - "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". L'utilizzo del gruppo elettrogeno a carburante è consentito esclusivamente per dimostrazioni pratiche legate alla vendita promozionale o nei casi in cui la tipologia di attività esercitata lo richieda purché le modalità di installazione del gruppo e di collegamento dell'impianto siano certificate da installatore/tecnico qualificato e di cui si conservi il relativo certificato da esibire su richiesta. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto dell'eventuale piano di zonizzazione acustica del Comune; il generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per

l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

Per zone di particolare pregio o per specifiche tipologie di mercato o fiera, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare le caratteristiche di una particolare tipologia di banco.

Articolo 8 - Versamento del Canone di locazione.

Al Comune sono corrisposti i canoni dovuti per le concessioni dei posteggi nei mercati coperti e per ogni altro posteggio per il quale è stato stipulato contratto di locazione.

Il canone di locazione annuo per l'utilizzo di spazi commerciali (box o posteggi) dovrà essere corrisposto in due rate anticipate con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio per l'importo stabilito con apposito provvedimento.

Per i pagamenti effettuati dopo tali scadenze sarà applicata come penale una maggiorazione pari al 5% per ogni semestre di ritardo o frazione di esso superiore a 15 giorni, oltre gli interessi di legge.

In caso di omesso o parziale pagamento di una semestralità, il Servizio competente avvia procedimento di messa in mora. In assenza di positivo riscontro, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Resta fermo ogni eventuale diverso onere o tributo a carico dei concessionari derivante da Leggi e regolamenti speciali.

Articolo 9 - Versamento Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e della Tassa Rifiuti giornaliera (Tari).

Il servizio di accertamento e di riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa rifiuti sarà gestito, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in forma diretta dal Comune.

Il versamento dovrà essere corrisposto in unica rata entro il 31 maggio per l'importo stabilito con apposito provvedimento.

In caso di omesso o parziale pagamento protratto per la durata di quattro mesi è avviato procedimento di messa in mora. In assenza di positivo riscontro, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 10 - Delega

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, per delega, a dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/1997, associati in partecipazione (art 2549 cc), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, L. 335/1995), nonché preposti alla vendita inquadrati in altre fattispecie previste dalla vigente legislazione sul lavoro, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda per il rilascio

della stessa o nella richiesta di integrazione. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

I soggetti di cui al comma uno devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

Soci e delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di Legge richiesti di cui all'art. 4, punto n. 22 del presente Regolamento.

SEZIONE II ASSEGNAZIONI

Articolo 11 - Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi (Esclusa l'operazione di spunta)

Il Comune di Lenola applica i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;
- c) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

Articolo 12 - Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

Articolo 13 - Numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della stessa area

Come previsto dall'art. 46, comma 2, L.R. n. 22/2019 nei mercati e nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa di tre concessioni totali nel settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera.

Articolo 14 - Durata della Concessione

Si recepisce quanto previsto dall'art. 45, comma 4, L.R. n. 22/2019 il quale indica in anni 10 (dieci) la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 15 - Efficacia delle graduatorie

Le graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.

Articolo 16 - Quota posteggi riservata a Soggetti diversamente abili, Persone svantaggiate, Operatori del Commercio equo e solidale

Il bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a: (1) persone diversamente abili di cui alla Legge 104/1992; (2) persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 [Disciplina delle cooperative sociali]; (3) operatori del Commercio equo e solidale, con rinvio al momento dell'istituzione presso un Ente rappresentativo del Registro della filiera integrale del commercio equo e solidale.

Articolo 17 - Quota posteggi riservata ai Produttori agricoli

Per i mercati che comprendano il settore alimentare, la percentuale di posteggi riservata ai produttori e agli agricoltori che esercitino la vendita diretta di prodotti provenienti da filiera corta è pari al 30% dell'organico dei posteggi, Di questo 30% la metà è riservata ai produttori iscritti all'Albo dei Produttori Agricoli Biologici.
Per i posteggi fuori mercato si applica la medesima disciplina.

Articolo 18 - Quota posteggi riservata alle attività artigianali

Nei mercati per i quali è previsto il settore non alimentare, la percentuale di posteggi riservata alle attività artigianali è pari ad almeno il 10% dell'organico dei posteggi non alimentari.

Articolo 19 - Revisioni delle percentuali

Le percentuali di cui agli articoli precedenti possono essere soggette a revisione da parte della Giunta Municipale, previo parere espresso dalla Consulta Attività Produttive.

Articolo 20 - Comunicazione per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione-concessione

In caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi o a cause di morte ovvero per reintestazione per fine gestione, il subentrante dovrà presentare all'ufficio competente apposita comunicazione. All'ufficio competente dovrà altresì essere recapitata la concessione-autorizzazione del dante causa in formato originale.

Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio.

Il subentrante dovrà rispettare i limiti numerici di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, le quali non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

Articolo 21 - Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi tramite spunta

L'assegnazione è di norma esclusa per i posteggi, anche dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, sui quali insiste un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture e attrezzature fissate stabilmente al suolo e debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione,

Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del Legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione-concessione e di suo delegato, la partecipazione alla spunta è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari, previa presentazione di delega scritta del titolare all'ufficio competente, allegando la dichiarazione dei soggetti delegati, resa in autocertificazione e corredata di documento di identità in corso di validità, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.4, punto 22, del presente Regolamento.

I partecipanti devono essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, con obbligo di esposizione del medesimo.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dalla Polizia Locale. Principale criterio di selezione è il maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. In caso di ulteriore parità, prevarrà l'operatore che possa vantare la maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su area pubblica.

Il posteggio concesso a un imprenditore agricolo o a un imprenditore agricolo-biologico che risulti occasionalmente libero, dovrà essere assegnato prioritariamente ad altro imprenditore agricolo o agricolo biologico sulla base dei criteri di cui al comma precedente. In assenza di imprenditori agricoli o agricoli-biologici all'operazione di spunta, il posteggio occasionalmente libero può essere giornalmente assegnato agli operatori su area pubblica titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante.

I posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici possono essere assegnati esclusivamente a operatori che vendono tali prodotti, i quali non possono trovare collocazione in posteggi destinati ad altre merceologie.

Le presenze effettuate con un'autorizzazione non possono essere trasferite ad altra autorizzazione anche se posseduta dallo stesso operatore. L'operatore che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare il posteggio temporaneamente libero e assegnato giornalmente, a seguito dell'operazione di spunta, dalla Polizia Locale o da altro personale appositamente incaricato non è considerato presente nel mercato.

Agli operatori che, pur presenti all'operazione di spunta, sono esclusi dall'assegnazione giornaliera per mancanza di posteggi occasionalmente liberi nel settore merceologico di appartenenza, ovvero per altra causa non dipendente dalla volontà dei medesimi, è riconosciuta la presenza ai fini del conteggio.

TITOLO III - MERCATI

SEZIONE I - DISCIPLINA

Articolo 22 - Avviso pubblico

Le concessioni di posteggi sono assegnate, previa istituzione del mercato con Deliberazione di Consiglio Comunale, a mezzo bando pubblico da pubblicare sul Bollettino regionale in conformità della procedura prevista dall'art. 45, comma 4 della L.R. n. 22/2019.

Quanto ai criteri di assegnazione, si rimanda all'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Localizzazione e orari

Le attività di mercato con periodicità settimanale su area pubblica nel Comune di Lenola hanno luogo nel PIAZZALE DON BOSCO nel giorno di Martedì rispettando il seguente orario:

nei mesi da maggio a settembre: ore 6.30 - 13.00;

nei mesi da ottobre a aprile: ore 7.30 - 13.00.

L'installazione e la preparazione dei banchi è prevista con anticipo di 30 minuti prima dell'apertura al pubblico.

Articolo 24 - Trasferimento e scambio di posteggio

Esaurite le procedure concorsuali e nelle more di un successivo bando, è possibile accogliere le domande di trasferimento di posteggio all'interno dello stesso mercato per quei posteggi resisi disponibili successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati. In caso di domande relative allo stesso posteggio, viene valutata la tipologia della merceologia in relazione alla gamma di prodotti offerti nel mercato di provenienza e in quello di destinazione, nel rispetto delle quote che disciplinano il mercato in merito alla distribuzione in percentuale dei settori.

Per lo scambio del posteggio, i soggetti interessati presentano apposita domanda con firma congiunta. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato.

Articolo 25 - Ampliamento del posteggio

L'ampliamento del posteggio è ammesso, previa verifica di fattibilità tecnica nel rispetto delle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza dell'area del mercato, nonché dei diritti degli altri operatori commerciali. La verifica tecnica dovrà essere effettuata mediante sopralluogo del personale di Polizia Locale, eventualmente coadiuvato da personale tecnico.

L'ampliamento del posteggio non potrà interessare in alcun modo altri posteggi limitrofi liberi, ma esclusivamente aree di passaggio non destinate al commercio, compatibilmente e nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, sicurezza stradale, igiene e pubblica sicurezza. Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate non sono consentite opere edilizie di alcuna natura, né in muratura né con strutture prefabbricate per quanto removibili.

Articolo 26 - Trasformazione e ampliamento del settore merceologico

Su richiesta del titolare della relativa autorizzazione-concessione di posteggio è consentita la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare. È consentito il ripristino della tipologia dell'attività sia su richiesta dello stesso titolare originario sia al termine della gestione.

Articolo 27 - Soppressione e trasferimento del mercato

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art. 28 comma 16 del D. Lgs. 114/98, l'operatore interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che l'Amministrazione Comunale assegnerà in via transitoria, della medesima superficie del posteggio revocato e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti

posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata secondo la graduatoria.

Articolo 28 - Regole igieniche per la vendita e somministrazione di alimenti su aree pubbliche

Chi organizza la vendita o la somministrazione di alimenti su aree pubbliche deve garantire il rispetto di regole igieniche così riassumibili:

- gli alimenti devono essere protetti tramite appositi schermi;
- gli addetti alla vendita devono indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo;
- gli alimenti e il ripiano di vendita devono essere collocati ad opportuna distanza dal suolo; - i prodotti alimentari devono essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati. Si rinvia alla normativa di dettaglio:
 - a) Ordinanza 3 aprile 2002 Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche emanata dal Ministero della Salute,
 - b) D. Lgs. 27/01/1992, n. 109 relativo l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
 - c) Ordinanza 29 gennaio 2010 Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.

SEZIONE II – TIPOLOGIE

Articolo 29 - Distinzioni per cadenza temporale e per merceologia

A) In riferimento alla cadenza temporale dell'attività di vendita, i mercati si distinguono in:

- 1) mercati quotidiani, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni a settimana;
- 2) mercati settimanali, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;
- 3) mercati mensili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
- 4) mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività limitata a un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

B) In riferimento alla merceologia, i mercati si distinguono in:

- 1) mercati alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- 2) mercati non alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
- 3) mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;
- 4) mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate dal Comune.

Articolo 30 - Mercati coperti o plateatici attrezzati

Per mercati coperti e plateatici attrezzati cosiddetti in sede propria si intendono quei mercati quotidiani che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana, su aree pubbliche o private della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzate - coperte o scoperte - e quindi dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

Articolo 30.1 - Accorpamento dei posteggi

Al fine di favorire le iniziative imprenditoriali degli operatori commerciali, il Comune può autorizzare l'accorpamento di posteggi contigui fino al massimo di due, purché concessi allo stesso soggetto e previa apposita richiesta dell'interessato che, nel caso di modifica alle strutture, dovrà presentare progetto e relazione tecnica predisposti da tecnico autorizzato.

Nel caso di accorpamento, ciascuno dei posteggi mantiene la propria individualità relativamente al titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e la relativa concessione di posteggio.

Al termine dell'accorpamento, il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del concessionario entro 30 gg.

Articolo 30.2 - Somministrazione di alimenti e bevande

All'interno di ogni mercato sono autorizzabili posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto mediante la trasformazione di posteggi già esistenti e attivi. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti ristoro fino a un massimo del 10% degli operatori alimentari, comunque legati alle attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie. Si applica quanto previsto dall'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 31 - Mercati su strada

Per mercati su strada si intendono quelli che insistono su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, composte di almeno 15 posteggi, con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana;

Articolo 32 - Mercati saltuari

Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi: (1) i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita; (2) i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana; (3) i mercati stagionali quotidiani o settimanali, il cui periodo di attività è limitato dal Comune, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni;

Articolo 33 - Mercati stagionali

Si svolgono con cadenza quotidiana o settimanale per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che commercializzano prodotti stagionali che interessano periodi dell'anno legati a flussi turistici.

Articolo 34 - Mercati straordinari

Si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli operatori interessati e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi, Si possono svolgere nel periodo natalizio e, in aggiunta, per un massimo di sei domeniche o festività l'anno.

Gli stessi sono programmati a richiesta degli operatori interessati ovvero delle associazioni di categoria, di norma, entro il 31 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per il secondo semestre dell'anno di riferimento. Gli uffici destinatari

dell'istanza provvederanno a una valutazione di merito delle iniziative proposte, nonché sull'opportunità di acquisire un parere della Consulta Attività Produttive, preliminare alla conclusione del procedimento amministrativo con la l'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'hobbista

Si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione. Ai mercatini partecipano:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'aibo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione.

Gli operatori di cui alla precedente lettera b) possono partecipare fino a un massimo di 8 volte all'anno nell'arco dell'anno solare con riguardo a tutto il territorio regionale. A questi non è richiesto titolo abilitativo. Dovranno però adempiere alle seguenti prescrizioni:

- (1) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia;
- (2) dichiarare il numero complessivo di partecipazioni ai mercatini in ambito regionale;
- (3) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

Il Comune tiene un elenco delle presenze distinto fra gli operatori professionali e non partecipanti ai mercatini.

Il Comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini a soggetti rappresentanti degli operatori professionali e non professionali e alle reti di impresa relative all'ambito interessato. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

SEZIONE III – MERCATO COPERTO E STRUTTURE COPERTE RIONALI

Articolo 36 - Compiti dell'Amministrazione

L'istituzione e la gestione del Mercato anonario è di competenza del Comune il quale può decidere la diversa localizzazione della struttura esistente e l'istituzione di nuove unità operative al fine di soddisfare esigenze di ampliamento.

La gestione è effettuata in economia dall'Amministrazione comunale che si avvale della propria struttura organizzativa con le seguenti competenze:

- Servizio Attività Produttive: indizione dell'avviso pubblico e stipula dei contratti;
- Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza, Beni Comuni: manutenzione dell'immobile e degli impianti e delle condizioni di Sicurezza in genere;
- Servizio Ambiente: pulizia, igiene e sanificazione dei locali;

- Servizio Polizia Locale: attività di vigilanza, controllo e di rilevazione delle presenze.

Articolo 37 - Posteggi

All'interno del mercato annonario i posteggi sono assegnati in concessione a commercianti e produttori agricoli tramite Bando pubblico.

In caso di revoca o cessazione della concessione, i posteggi devono essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di giorni sette dalla data di cessazione o dalla data di notifica del provvedimento di revoca. In caso di mancata ottemperanza si procede allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario.

Articolo 38 - Orario e modalità di funzionamento del mercato annonario

L'orario relativo allo svolgimento dell'attività di vendita è disciplinato con provvedimento sindacale ai sensi di legge.

Allo scopo di permettere agli esercenti autorizzati la sistemazione della loro merce è loro consentito l'accesso al mercato prima dell'orario previsto per l'apertura e la permanenza dopo la chiusura. Durante tali intervalli è inibita la vendita al pubblico.

Articolo 39 - Custodia

Il Comune, previa verifica di disponibilità di personale dipendente, può avvalersi di soggetto privato esterno, individuato secondo le regole dell'evidenza pubblica.

Articolo 40 - Obblighi e responsabilità

I concessionari sono responsabili dei danni arrecati da loro stessi, dai fornitori, dai collaboratori nell'area dell'immobile utilizzato per il mercato, pertanto, a tutela del patrimonio pubblico, gli operatori sono tenuti a depositare, presso il Servizio Attività Produttive, copia di adeguata sottoscrizione di assicurazione per Responsabilità Civile.

Articolo 41 - Manutenzione

Il Comune potrà eseguire in ogni momento opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Nel caso in cui i lavori comportino la sospensione dell'attività, il Comune ne darà preventiva comunicazione ai concessionari.

In ogni caso, il Comune non è soggetto ad alcun risarcimento nei confronti degli operatori mercatali, i quali non avranno nulla a pretendere.

I concessionari che intendono effettuare lavori di manutenzione ordinaria degli spazi e locali loro assegnati sono tenuti a presentare regolare istanza per il rilascio dell'autorizzazione almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio degli interventi; tali lavori debbono essere eseguiti nelle ore pomeridiane di chiusura dello stabile al pubblico al fine di evitare disagi ai concessionari e all'utenza.

Per motivi di tutela urgente della salute e di incolumità pubblica, il Comune può autorizzare gli operatori concessionari di posteggio a effettuare, a loro cura e spese, lavori di straordinaria manutenzione dei box assegnati, con diritto allo scomputo delle spese sostenute per l'intervento dai canoni periodici dovuti, previa autorizzazione dei competenti Uffici del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione e del Servizio Patrimonio.

SEZIONE IV – MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA

Articolo 42 - Finalità

Il "mercato agricolo di vendita diretta" - anche conosciuto come "Mercato Contadino" o "Farmer's Markets" - è un mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli produttori di provenienza locale.

Gli obiettivi del mercato sono:

- tutelare la qualità dei prodotti locali e promuovere iniziative che garantiscano i diritti del consumatore e facilitino la libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- favorire le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori per sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti;
- accorciare la catena distributiva al fine di determinare un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché dei prodotti dell'artigianato alimentare di qualità, anche al fine di ridurre l'inquinamento derivante dagli elevati volumi del trasporto delle merci nel sistema globale della filiera lunga;
- promuovere una maggiore conoscenza del territorio e dell'economia locale;
- sostenere un modello di scambio economico in cui il mercato rappresenti un'occasione per rafforzare i legami sociali e interpersonali tra i membri delle comunità locali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio, anche attraverso l'organizzazione di attività promozionali, informative, didattiche e culturali.

Articolo 43 - Disciplina generale

L'avvio di un Mercato Contadino è soggetto ad approvazione da parte del Comune, che può istituirlo di propria iniziativa o su richiesta, adottando un Regolamento disciplinare che regoli le funzioni generali del mercato quali l'apertura al pubblico, la selezione delle aziende aderenti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, i controlli sulla qualità dei prodotti e sulla formulazione dei prezzi.

Le richieste di autorizzazione, complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla loro presentazione, si intendono accolte.

SEZIONE V - BUONE PRATICHE

Articolo 44 - Normativa di riferimento

La Legge 19 agosto 2016, n. 166 persegue la finalità di ridurre gli sprechi alimentari attraverso il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano.

Articolo 45 - Dichiarazione di intenti

Al fine di adempiere alle prescrizioni della Legge sopra citata, l'Amministrazione comunale elaborerà strumenti volti alla redistribuzione degli alimenti che gli operatori commerciali aderenti al progetto non intenderanno conservare.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 46 - Disciplina

Il Servizio Polizia Locale e Mobilità individua, con apposita segnaletica e delimitando le aree concesse con vernice o placche, i posteggi fuori mercato concessi dal Comune. Possono essere singoli e dunque isolati e avere anche natura stagionale. In questo caso, come per i "mercati stagionali", il periodo di attività è limitato dal Comune, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni. L'area destinata a posteggio fuori mercato ove sia necessario è interdetta, con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare nei giorni e negli orari indicati. Con il provvedimento concessorio, il Comune stabilisce il periodo e l'orario entro cui l'operatore ha diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo e orario l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l'operatore considerato privo di concessione per l'occupazione del posteggio interessato.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art. 28 comma 16 del D. Lgs. 114/98, l'operatore interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che l'Amministrazione Comunale assegnerà in via transitoria, della medesima superficie del posteggio revocato e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

Attualmente sul territorio comunale sono presenti due posteggi fuori mercato:

- 1) chiosco per la vendita di fiori e piante nei pressi del cimitero in Via Passignano;
- 2) banco per la vendita di prodotti agricoli coltivati direttamente in Via G. Marconi.

TITOLO V – FIERE E SAGRE

Articolo 47 - Definizione e svolgimento

Manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, ricinducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, religiose, di volontariato e di sport.

Articolo 48 - Fiere locali e sagre

Con Delibera di Consiglio Comunale, sentita la Consulta Attività Produttive, sono istituite le fiere e le sagre di natura locale.

I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, enti, comitati, associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro regolarmente riconosciuti che intendono partecipare alle fiere istituite presentano istanza, entro il 31 marzo di ciascun anno, in base alle procedure di selezione a cadenza prestabilita indette dal Comune, che redige la graduatoria delle istanze pervenute sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Nell'organizzazione delle sagre, fiere e feste debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. E' a carico degli organizzatori l'installazione o il reperimento di bagni, a loro cura e spese, ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, che dovranno essere rispondenti alle norme vigenti e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.

Non sono consentite fiere e sagre concomitanti tra loro nell'ambito del territorio Comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e simili.

L'occupazione dei posteggi assegnati potrà avvenire esclusivamente in presenza degli agenti di Polizia Locale.

Le aree del territorio Comunale ottimali individuate per lo svolgimento delle fiere e sagre sono:

- per le fiere: Via del Mare zona Colle;

- per le sagre e feste: Via del Mare zona Colle, Piazza Cavour, Piazza Lago, Via Guglielmo Marconi, San Martino, Via Passignano (nei pressi del centro anziani), Piazza San Bernardo.

TITOLO VI - AREE PRIVATE DESTINATE AL COMMERCIO

Articolo 49 - Disciplina

Nel caso in cui uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa, sentita la Consulta Attività Produttive, può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere, mercati e posteggi fuori mercato, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

Articolo 50 - Convenzione

Il Comune, con apposito atto di convenzione, stabilisce le eventuali riserve di posteggio in favore dei soggetti concedenti l'area privata.

TITOLO VII - REQUISITI GENERALI DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 51 - Disciplina

1. I posteggi situati nei mercati e nelle aree mercatali e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge il commercio dei prodotti alimentari oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare devono essere:

- a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
- b) possono essere dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
- c) possono essere dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
- d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.

4. Se nelle aree di cui al comma 3, i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al medesimo comma, sono vincolanti soltanto per tali spazi.

5. Negli spazi di cui al comma 4, il Comune può individuare, delimitare e concedere superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresa la loro somministrazione, ad eccezione del servizio assistito.

TITOLO VIII - COMMERCIO AMBULANTE

Articolo 52 - Disciplina

Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate, senza posteggio, su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 114/98, Lo stesso, dovrà essere esibito in originale a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, il cui venir meno determina causa di decadenza dalla titolarità dell'autorizzazione. Inoltre, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Soltanto per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, varrà l'ulteriore requisito di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773.

Soltanto per l'attività di commercio e/o somministrazione di prodotti alimentari, di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del D. Lgs. 26.03.2010, 11.59).

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi. L'autorizzazione abilita inoltre alla spunta nei mercati settimanali salvo previo invio della comunicazione di spunta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'operatore titolare, si applica l'art. 10 del presente Regolamento. L'attività può essere esercitata anche da preposto a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti per esercitare.

L'Amministrazione può individuare le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse.

Per i medesimi motivi è disposto il divieto al commercio svolto in maniera itinerante a non meno di mt. 200 (salvo vincoli maggiormente limitativi) dalle sedi istituzionali, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi D. Lgs. 42/2004 afferente il "codice dei beni culturali e ambientali" e, comunque, in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso.

Gli operatori non possono sostare nella stessa via o piazza o altra area pubblica per più di un'ora.

E' comunque fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel centro storico.

Il commercio itinerante è altresì vietato sulle strade classificate di viabilità principale.

Al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, il Comune può disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche su tutto il territorio comunale, nel periodo di svolgimento di fiere o mercati.

Il titolare dell'autorizzazione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

La vendita in forma itinerante è consentita con veicolo omologato per il trasporto delle merci. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.

L'esercizio dell'attività può essere svolta, per il settore alimentare e/o non alimentare, con l'utilizzo di un mezzo mobile chiuso, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta su sede stradale a richiesta del consumatore e solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

È vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

Il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle medesime disposizioni previste dal presente articolo.

TITOLO IX - REGIME SANZIONATORIO

Articolo 53 - Disciplina

Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non sanzionate espressamente dalle Leggi vigenti (in particolare dal D. Lgs. n. 114/98, art. 29, comma 1 e comma 2), è punita con il pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

In caso di recidiva nella violazione degli obblighi o divieti indicati e in caso di episodi di particolare gravità si adotta il provvedimento della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, così come previsto dall'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione.

Si considerano di particolare gravità gli episodi di:

- mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi preposti nel settore della sicurezza e dell'igiene;
- danneggiamento della sede, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Articolo 54 - Specifiche

- a) L'operatore autorizzato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che effettua l'esercizio dell'attività prolungando la sosta su suolo pubblico oltre il tempo necessario a consegnare la merce al consumatore richiedente e a riscuoterne il prezzo, è sanzionato quale operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. n. 114/98.
- b) L'operatore autorizzato al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che occupa stabilmente o in modo reiterato uno stesso spazio pubblico è considerato come operatore privo di autorizzazione, pertanto si applicano le sanzioni amministrative principali e accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. n. 114/98.
- c) Nel caso di esercizio durante il periodo di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione e/o della concessione di posteggio, l'operatore è considerato privo di autorizzazione e pertanto si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. n. 114/98.

Articolo 55 - Revoca e decadenza dell'attività commerciale

1. La revoca della concessione di posteggio implica la decadenza dell'autorizzazione a essa collegata e viceversa.
2. Le concessioni sono revocate nei seguenti casi:
 - a) Perdita di uno o più requisiti di cui all' art.71 del D. Lgs. 59/2010;
 - b) L'avverarsi di una delle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) Non si inizi l'attività entro sei (6) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio;
 - d) Mancata ripresa dell'attività entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione di subentro in seguito ad atto fra vivi;
 - e) Mancata ripresa dell'attività da parte degli eredi entro un anno dal decesso del titolare;
 - f) Mancata utilizzazione del posteggio assegnato per periodi complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza o servizio civile volontario. Non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo di ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività si aggiungono le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa dell' andamento stagionale sfavorevole e di calamità atmosferiche.
 - g) Mancata comunicazione, entro trenta giorni dall'evento, delle assenze per malattia, gravidanza o servizio civile volontario;
 - i) Sospensione dell'attività di ambulante per un periodo superiore a un anno.
 - l) Mancata presentazione delle polizze richieste;
 - m) Alterazione, manomissione o contraffazione del titolo autorizzatorio e/o della concessione;
 - n) Mancato pagamento delle sanzioni irrogate entro l'anno solare dalla data della relativa notifica;
 - o) Qualora la PEC di riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulti non valida o inattiva e non venga riattivata nel termine di tre mesi dalla richiesta di riattivazione.
 - p) In caso di mancato pagamento del canone di locazione. (Si rinvia all'art. 8 del presente Regolamento);
 - q) In caso di mancato pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tariffa Rifiuti giornaliera (Si rinvia all'art. 9 del presente Regolamento);

3. Prima della formale adozione del provvedimento di revoca, l'ufficio competente assegna all'interessato un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

Detta comunicazione determina l'impossibilità di cedere la concessione di posteggio oggetto del provvedimento.

4. Il soggetto colpito da provvedimento di revoca e/o decadenza è tenuto a riconsegnare al Comune l'originale della concessione revocata e/o dell'autorizzazione decaduta.

Per quanto non espressamente previsto nel Titolo IX si rimanda all'art. 56 della L.R. n. 22/2019.

TITOLO X – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 56 - Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la sede Comunale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

TITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 57 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione con deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore dei dispositivi regolamentari è abrogata ogni altra eventuale disciplina comunale.

